Comuni de Aristanis
Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170
www.comune.oristano.it

Deliberazione del Consiglio Comunale

(N. 116 DEL 22/12/2020)

Oggetto: CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DA

PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI ESTERNI DEGLI EDIFICI E/O PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E UTILIZZO "TAVOLA DEI COLORI"

ALLEGATA AL PPCS VIGENTE

Sessione di seconda convocazione.

L'anno **2020** il giorno **22** del mese di **dicembre** in Oristano in collegamento da remoto, previo avviso diramato a termini di regolamento si è riunito il Consiglio comunale di questo Comune e sono presenti i Signori:

Presenti: 15 Assenti: 10

LUTZU ANDREA	Presente	MASIA MONICA	Assente
ATZENI DANILO	Assente	MUREDDU LUIGI	Assente
CABRAS VERONICA	Presente	MURU ANDREA	Presente
CADAU PATRIZIA	Assente	OBINU MARIA	Assente
CANOPPIA	Assente	ORRU' STEFANIA	Presente
MARINELLA		PECORARO	Presente
CERRONE CARLO	Presente	VINCENZO	
DERIU FULVIO	Presente	PUDDU GIUSEPPE	Presente
FAEDDA LUCA	Presente	PUSCEDDU	Presente
FEDERICO	Assente	LORENZO	
FRANCESCO	7.050110	RICCIO ANDREA	Assente
FRANCESCHI	Presente	SANNA EFISIO	Assente
ANTONIO		SOLINAS GIULIA	Presente
IATALESE ANTONIO	Presente	TATTI DAVIDE	Presente
LICANDRO MAURO	Presente	RINALDO	
SALVATORE		URAS ANNA MARIA	Assente

Presidente: FRANCESCHI ANTONIO

Segretario: MELE LUIGI

In prosecuzione di seduta, in modalità da remoto.

È presente in video collegamento la Giunta Comunale.

Il Consiglio Comunale

Udito il Presidente.

Udito l'intervento dell'Assessore all'Urbanistica Dora Soru.

Udito l'intervento di coloro che hanno partecipato al dibattito.

Premesso che:

- 1. il decreto Rilancio1, nell'ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha incrementato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus);
- 2. le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all'85% delle spese spettanti per gli interventi di:
- a) recupero del patrimonio edilizio, in base all'articolo 16-bis del Tuir inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. sismabonus) attualmente disciplinato dall'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013;
- b) riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), in base all'articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Per questi interventi, attualmente sono riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni dell'involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente o quando con questi interventi si consegue la classe media dell'involucro nel comportamento invernale ed estivo, ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.
- 3. la Legge di Bilancio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, proroga in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, le detrazioni fiscali per l'efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni (Bonus Casa).

Considerato che ad oggi, ci sono cinque misure di incentivazione per gli interventi di cui in oggetto, ed in particolare:

- a) Bonus Casa
- b) Ecobonus
- c) Ecobonus + Sismabonus
- d) Sismabonus
- e) Conto termico
- f) Bonus facciate.

Dato atto che questi strumenti sono pensati e resi disponibili per rispondere a esigenze diverse, ed è forte intendimento di questa Amministrazione incentivare ed agevolare l'attuazione del maggior numero possibile di interventi di riqualificazione edilizia ed energetica, in quanto hanno un forte impatto in termini positivi sull'economia locale, sull'ambiente riducendo i consumi energetici, sull'aspetto estetico e qualitativo dell'ambito urbano.

Dato atto che, al fine di migliorare la qualità dell'ambito urbano, è opportuno dare indicazione affinché le coloriture delle facciate e dei prospetti siano conformate ad una tabella di colori che possa garantire il rispetto delle vigenti norme edilizie e urbanistiche, per cui, in linea con le indicazioni già vigenti per il Centro Storico cittadino e per i centri matrice delle frazioni, si disporrà l'utilizzo esclusivo delle coloriture di cui alla "Tavola dei colori" allegata al vigente PPCS per tutti gli interventi ricadenti in ambito paesaggistico non sottoposto a tutela.

Preso atto che diversi soggetti privati, oltre che alcuni Ordini professionali, hanno segnalato all'Amministrazione l'esigenza di poter utilizzare il suolo pubblico al fine di poter realizzare le strutture esterne destinate a migliorare le prestazioni igrotermiche delle facciate delle abitazioni e/o dei palazzi.

Considerato che tale occupazione di suolo pubblico (demaniale e/o del patrimonio indisponibile) costituisce una sia pur minima concessione a favore di soggetti privati e che si rende necessario normare tale forma di occupazione permanente che, seppur di limitato valore economico, può costituire un importante strumento di incentivazione della green economy.

Ritenuto quindi opportuno definire i seguenti criteri di assegnazione:

- I. Lo spessore massimo occupabile ricadente su suolo è pari a cm 8;
- II. Nel caso di occupazione di spazio su marciapiede, lo spazio sarà concedibile esclusivamente nel caso che lo spazio residuo per il passaggio sia NON inferiore a cm 120;
- III. Nel caso di occupazione di spazio su strada pubblica non dotata di marciapiede, lo spazio sarà concedibile esclusivamente nel caso che lo spazio residuo sia non inferiore a ml 4,50 in caso di viabilità a senso unico ovvero ml

- 8,50 nel caso di viabilità a doppio senso di circolazione, misurata nel punto di minima larghezza stradale del fronte della facciata interessata dall'intervento;
- IV. Non è da considerarsi occupazione di suolo pubblico, e perciò non necessita di alcun titolo autorizzatorio specifico, la realizzazione di cappotto termico ad altezza superiore a mt. 2,40 misurata dal piano del marciapiede (o della strada, nel caso di assenza di marciapiede)
- V. La concessione del suolo pubblico è a titolo gratuito, fino alla superficie di 1,00 mq. Oltre tale superficie, per la parte eccedente, è dovuto un corrispettivo una tantum pari a € 25,00 per metro lineare di occupazione;
- VI. L'istanza per la concessione permanente di suolo pubblico potrà essere presentata direttamente presso l'ufficio competente, eventualmente contestualmente alla richiesta di occupazione temporanea se necessaria all'esecuzione dei lavori, prima della presentazione della pratica edilizia al SUAPE.

Ritenuto di dover confermare la responsabilità del procedimento di concessione del suolo pubblico in capo al Settore Vigilanza e Polizia Locale, competente per materia.

Dato atto che la presente proposta è stata inoltrata agli uffici comunali competenti per la gestione del patrimonio e per la Viabilità, per le rispettive valutazioni di merito.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio Ing. Giuseppe Pinna e dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione.

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare "Urbanistica" espresso in data 15 dicembre 2020.

Visto l'esito delle votazioni: Presenti 15. Voti favorevoli 14. Presenti e non votanti 1 (Licandro). Assenti 10 (Atzeni, Cadau, Canoppia, Federico, Masia, Mureddu, Obinu, Riccio, Sanna, Uras).

Votazione per l'immediata esecutività dell'atto: Presenti 15. Voti favorevoli 14. Presenti e non votanti 1 (Licandro). Assenti 10 (Atzeni, Cadau, Canoppia, Federico, Masia, Mureddu, Obinu, Riccio, Sanna, Uras).

Delibera

- 1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. Di approvare i seguenti criteri di assegnazione:
 - I. Lo spessore massimo occupabile ricadente su suolo è pari a cm 8;

- II. Nel caso di occupazione di spazio su marciapiede, lo spazio sarà concedibile esclusivamente nel caso che lo spazio residuo per il passaggio sia NON inferiore a cm 120;
- III. Nel caso di occupazione di spazio su strada pubblica non dotata di marciapiede, lo spazio sarà concedibile esclusivamente nel caso che lo spazio residuo sia non inferiore a ml 4,50 in caso di viabilità a senso unico ovvero ml 8,50 nel caso di viabilità a doppio senso di circolazione, misurata nel punto di minima larghezza stradale del fronte della facciata interessata dall'intervento;
- IV. Non è da considerarsi occupazione di suolo pubblico, e perciò non necessita di alcun titolo autorizzatorio specifico, la realizzazione di cappotto termico ad altezza superiore a mt. 2,40 misurata dal piano del marciapiede (o della strada, nel caso di assenza di marciapiede)
- V. La concessione del suolo pubblico è a titolo gratuito, fino alla superficie di 1,00 mq. Oltre tale superficie, per la parte eccedente, è dovuto un corrispettivo una tantum pari a € 25,00 per metro lineare di occupazione;
- L'istanza per la concessione permanente di suolo pubblico potrà VI. presentata direttamente presso l'ufficio competente, essere eventualmente contestualmente alla richiesta di occupazione necessaria all'esecuzione dei lavori, temporanea se prima della presentazione della pratica edilizia al SUAPE.
- 3. Di dare atto che la concessione di suolo pubblico non comporta in alcun modo il trasferimento della proprietà a favore del beneficiario dell'agevolazione.
- 4. Di dover confermare la responsabilità del procedimento di assegnazione del suolo pubblico in capo al Settore Vigilanza e Polizia Locale, competente per materia.
- 5. Di disporre che per tutti gli interventi di rifacimento delle facciate, per qualunque motivo eseguiti nell'ambito del territorio comunale e che non ricadano in ambito paesaggistico tutelato, si faccia riferimento all'utilizzo esclusivo delle coloriture di cui alla "Tavola dei colori" presente nell'elaborato D.4 allegato al vigente Piano Particolareggiato del Centro Storico.

Delibera, altresì, con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, al fine di consentire l'attuazione degli interventi edilizi di riqualificazioni connessi all'oggetto della presente deliberazione.

PINNA GIUSEPPE







Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente del Consiglio FRANCESCHI ANTONIO

Il Segretario Generale

MELE LUIGI

Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69